

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Il Segretario generale

DECRETO N. 5 IN DATA 7 GIUGNO 2017

OGGETTO: Istituzione del Registro degli accessi del Consiglio regionale della Toscana

Il Segretario generale

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e personale) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016 che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal d.lgs. 33/2013, il diritto di chiunque di accedere a dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;

Visto l'articolo 5 bis del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, relativo alle esclusioni e ai limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto e, in particolare, l'articolo 5 bis, comma 6, secondo cui ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. 281/1997, adotta linee guida recanti indicazioni operative;

Viste le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013" approvate dall'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;

Visto in particolare il paragrafo 9 delle suddette Linee guida che individua tra le soluzioni tecnico-organizzative che le amministrazioni potrebbero adottare per agevolare l'esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini e, al contempo, gestire in modo efficiente le richieste di accesso, la realizzazione di un Registro degli accessi, contenente le richieste di accesso presentate con riferimento a tutte le tipologie di accesso;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 1 febbraio 2017 che al paragrafo 15 "Accesso civico", al fine di consentire l'adeguato monitoraggio delle richieste di accesso civico, conformemente a quanto indicato nelle linee guida ANAC in materia adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, stabilisce che si procederà alla realizzazione, entro il 30 giugno 2017, di uno specifico "Registro degli accessi" contenente l'elenco di tutte le richieste di accesso pervenute (accesso documentale

ex l. 241/1990, accesso civico “semplice”, accesso civico “generalizzato”) con l’indicazione dell’oggetto e della data dell’istanza, nonché del relativo esito comprensivo della data della decisione. Tale registro è tenuto a cura del Settore competente in materia di accesso e protezione dei dati personali e, al fine di garantire il suo puntuale aggiornamento, i dirigenti di tutte le articolazioni organizzative sono tenuti a comunicare tempestivamente a tale struttura le istanze di accesso documentale pervenute e i relativi provvedimenti adottati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede analogamente con riferimento alle istanze di accesso civico “semplice”. Il registro degli accessi è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sotto sezione “Altri contenuti – Accesso civico” ed aggiornato con periodicità semestrale;

Vista la Circolare n. 2/2017 “Attuazione delle norme in tema di accesso generalizzato (c.d. modello FOIA)” del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che, nell’allegato 3, fornisce indicazioni operative per la realizzazione del Registro degli accessi;

Considerata l’opportunità di istituire il Registro degli accessi in conformità alle indicazioni fornite dalla suddetta circolare, ai sensi della quale tale Registro dovrebbe comprendere i dati utili a gestire in modo efficiente le richieste di accesso ricevute, ad agevolare l’esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini e a monitorare l’attuazione della disciplina in materia, e pertanto di strutturarlo secondo il seguente elenco dei dati rilevanti:

- Istanza di accesso

Data di presentazione

Oggetto della richiesta

Presenza di controinteressati

Esito: accoglimento (accesso consentito); diniego parziale; diniego totale

Data del provvedimento

Sintesi della motivazione (ragioni del diniego totale o parziale)

- Istanza di riesame

Data di presentazione

Esito: accoglimento (accesso consentito); conferma diniego parziale o totale

Data del provvedimento

Sintesi della motivazione (ragioni del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame)

- Ricorso al giudice amministrativo

Data di comunicazione del provvedimento all’amministrazione

Esito: accoglimento (accesso consentito); diniego parziale; diniego totale.

DECRETA

1. di istituire il “Registro degli accessi” del Consiglio regionale contenente l’elenco di tutte le richieste di accesso pervenute (accesso documentale ex l. 241/1990, accesso civico “semplice”, accesso civico “generalizzato”) strutturandolo in modo tale da contenere l’indicazione dei dati rilevanti, così come descritti nella parte narrativa e indicati nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che tale registro è tenuto a cura del Settore competente in materia di accesso e protezione dei dati personali e, al fine di garantire il suo puntuale aggiornamento, i dirigenti di tutte le articolazioni organizzative sono tenuti a comunicare tempestivamente a tale struttura le istanze di accesso documentale pervenute e i relativi provvedimenti adottati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede analogamente con riferimento alle istanze di accesso civico “semplice”;
3. di pubblicare il registro degli accessi nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sotto sezione “Altri contenuti – Accesso civico” e di provvedere al suo aggiornamento con periodicità semestrale.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007, è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale (PBD).

Avv. Silvia Fantappiè